

# COMUNE DI CIVO

## PROVINCIA DI SONDRIO

# REGOLAMENTO BONUS CASA

---

APPROVATO DAL C.C. DELIB. N. 51 DEL 17.12. 2009

### PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Civo considera la famiglia come soggetto principale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze fondamentali dei propri membri, pertanto istituisce il presente regolamento al fine di erogare ai soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati un contributo per giovani coppie sposate, denominato "bonus casa", finalizzato all'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione.

Possono presentare richiesta di ammissione al contributo i cittadini residenti nel territorio del Comune di Civo, che siano proprietari di una unità immobiliare sita nel Comune di Civo a titolo di abitazione principale e abbiano i requisiti elencati nel successivo art. 3

#### Art. 1

Il "bonus casa" è istituito con regolamento comunale i cui criteri per l'assegnazione sono stabiliti dal Consiglio Comunale. L'erogazione del bonus agli aventi diritto è subordinata all'a presenza di apposito stanziamento nel bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario. Questo istituto si sostanzia in un contributo rivolto al sostegno di giovani coppie le quali devono far fronte a onerosi impegni economici per l'acquisto e/o la ristrutturazione di una casa in cui costituire il proprio nucleo familiare, emancipato dalle rispettive famiglie d'origine.

#### Art. 2

Destinatari del contributo sono i giovani che abbiano contratto matrimonio, dal 1 gennaio 2009, eleggendo nel Comune di Civo la residenza e la fissa dimora del nuovo nucleo familiare e che si impegnino a mantenere il doppio requisito della residenza e della fissa dimora sul territorio comunale di Civo per almeno 10 anni .

#### Art. 3

Possono richiedere il contributo i giovani di cui all'art. 2 che risultino soddisfare i seguenti requisiti:

a) abbiano stabilito la propria residenza e la fissa dimora, alla data di presentazione della domanda, in un fabbricato acquistato mediante compravendita, permuta o altro titolo idoneo, donazione, successione, in un fabbricato di nuova costruzione o in un fabbricato oggetto di ristrutturazione. L'immobile dovrà essere censito al catasto urbano di Civo e risultare di proprietà di uno o di entrambi i coniugi;

b) non abbiano superato i 40 anni di età, entrambi o anche singolarmente, alla data del matrimonio;

c) non siano proprietari, entrambi o anche singolarmente, di altre abitazioni nel territorio comunale

d) non siano titolari, entrambi o singolarmente, di altri diritti reali d'uso, usufrutto o abitazione in altri alloggi nel territorio comunale;

e) che abbiano congiuntamente, nell'anno antecedente la data del matrimonio, un indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a € 35.000,00;

f) non abbiano contratto precedenti matrimoni, eccetto la condizione di vedovanza;

#### Art. 4

Il "buono casa" è istituito a sostegno degli oneri effettivamente affrontati dalla coppia per una durata di 10 anni dalla data della prima erogazione del contributo.

Contestualmente la coppia si impegna a mantenere la residenza e la fissa dimora nel comune di Civo fino al ricevimento dell'ultima erogazione.

L'importo complessivo che il Comune si impegna a riconoscere alle giovani coppie, che mantengano i requisiti di cui all'art. 3 punto a) nel periodo di 10 anni, è di € 20.000,00 (euro ventimila/00) e sarà erogato con acconti annuali di € 2.000,00 (euro duemila/00) per n. 10 annualità.

Nel caso non venissero rispettati i suddetti impegni l'Amministrazione Comunale richiederà alla coppia l'immediata restituzione di tutti i contributi ricevuti. A garanzia della restituzione di quanto percepito a titolo di contributo, i beneficiari dovranno presentare idonea fideiussione bancaria secondo il testo predisposto dall'Amministrazione comunale.

#### Art. 5

I requisiti devono essere posseduti alla data del matrimonio, ad esclusione del requisito di cui all'art. 3 punto a) che deve essere soddisfatto alla data di presentazione della domanda. La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta da entrambi i coniugi.

#### Art. 6

Per i nuclei familiari che, a seguito di accertamenti disposti dall'Ufficio competente risultassero non risiedere nell'alloggio per cui è stata disposta l'erogazione, potrà esser dichiarata la decadenza dal contributo con determinazione del dirigente competente. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

#### Art. 7

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide e pertanto escluse.

#### Art. 8

La domanda di contributo deve essere inoltrata all'Amministrazione comunale, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data del matrimonio.

#### **Norma transitoria:**

Relativamente ai matrimoni contratti nell'anno 2009 il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 giugno 2010.

#### Art. 9

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet al seguente indirizzo [www.comune.civo.so.it](http://www.comune.civo.so.it)

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da *copia di documento di identità*, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative, ed essere presentate esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al pubblico, da lunedì a venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30, sabato dalle 9.00 alle 12.00. Il Responsabile del procedimento è il geom. Alessia Bondini 0342 650073 - mail [ufficiodemografici@comune.civo.so.it](mailto:ufficiodemografici@comune.civo.so.it) alla quale ci si può rivolgere per qualsiasi informazione in merito.

#### Art. 10

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata mediante confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

#### Art. 11

L'Amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie impegnate con le disponibilità di bilancio. Nel caso di esaurimento delle stesse, con semplice delibera la giunta comunale potrà sospendere l'accettazione di nuove domande. Saranno accettate tutte le domande pervenute entro il 31/12/2010 al fine di garantire il bonus a tutte le coppie che hanno contratto matrimonio nel periodo 01.01.2009 – 31.12.2010.

#### Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

## Articoli legislativi citati nel regolamento :

### Articolo 46 (R)

#### *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

### Articolo 47 (R)

#### *Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà'.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

### Articolo 48 (R)

#### *Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive*

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

#### Articolo 49 (R)

##### *Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione*

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attivita' sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneita' alla pratica non agonistica di attivita' sportive rilasciato dal medico di base con validita' per l'intero anno scolastico.

#### Articolo 71 (L-R)

##### *Modalita' dei controlli*

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (L)

#### Articolo 76 (L)

##### *Norme penali*

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.